

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY, NONCHÉ DI PRATICA ED ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E COMUNQUE DEI GIOCHI CON VINCITA IN DENARO, LECITI, COMPRESSE LE SCOMMESSE

ART. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di apparecchi da gioco con vincite in denaro autorizzati in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e alle ulteriori norme attuative statali e regionali e dei sistemi di gioco Video Lottery Terminals (V.L.T.), nelle sale da gioco e negli esercizi, comunque ricompresi nella disciplina del TULPS, autorizzati alla pratica del gioco e/o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, in tutto il territorio comunale.

2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, la pratica e l'esercizio del gioco d'azzardo e degli altri giochi con vincita in denaro, leciti, nonché delle scommesse in genere, in tutto il territorio comunale.

ART. 2 Finalità

1. L'Amministrazione comunale con le disposizioni del presente Regolamento, si prefigge i seguenti obiettivi:

- garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e nei locali ove si svolge, avvenga riducendo i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
- contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di arginare i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel risparmio familiare, nella continuità affettiva e nella serenità domestica;
- tutelare la salute pubblica ed il benessere socio-economico dei cittadini ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni ed illusioni del gioco d'azzardo;
- arginare forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito ad usura per debiti contratti al gioco, facendo in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza, al decoro urbano, alla viabilità e all'inquinamento acustico;
- porre in essere iniziative di informazione e di educazione per favorire un accesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza.

2. Le limitazioni e gli obblighi del presente Regolamento sono disposti a garanzia dell'intera popolazione ed in particolare dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), dei loro familiari e delle fasce più deboli e maggiormente esposte a rischi di GAP.

ART. 2 Bis

Ai fini di dare atto ai principi del presente regolamento, il Comune di Finale Ligure avvierà, di concerto con l'Asl locale, un progetto di prevenzione e sostegno all'affetto da azzardopatia. Detto progetto dovrà prendere in considerazione in primo luogo il dialogo con gli istituti scolastici primari.

ART. 3 Ubicazione dei locali ed installazione degli apparecchi da gioco

1. In linea con quanto stabilito dalla Legge Regione Liguria 30 aprile 2012, n. 17, tenuto conto dell'impatto sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento e alla quiete pubblica, è vietata l'apertura di qualsiasi nuova sala giochi con apparecchi con vincita di denaro e di qualsiasi sala di raccolta scommesse con apparecchi con vincita di denaro e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal, in locali che si trovino a una distanza minore di 300 (trecento) metri dai "luoghi sensibili".

2. Ai fini del presente Regolamento sono considerati sensibili i seguenti luoghi pubblici e privati:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le strutture della prima infanzia e le scuole dell'infanzia;
- b) centri di aggregazione giovanile;
- c) impianti sportivi;
- d) luoghi di culto, oratori e patronati;
- e) strutture ricettive per categorie protette;
- f) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio- sanitario.

3. Il calcolo della distanza è effettuato secondo il criterio della misura pedonale più breve, tra l'accesso principale dell'esercizio e il luogo considerato, facente riferimento solo al percorso pedonale ai sensi dell'art. 190 C.d.S..

4. A far data dall'entrata in vigore dal presente Regolamento, i nuovi locali adibiti alle attività oggetto dello stesso, devono essere ubicati a distanza maggiore di 300 metri dai "luoghi sensibili" di cui al comma 2 ed esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali.

5. Non è ammesso l'utilizzo dei locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

6. Le sale da gioco e le sale VLT già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non localizzate nelle aree destinate alle attività produttive sono considerate in zona impropria e pertanto non può essere consentito il loro ampliamento, né in ordine al numero di apparecchi già in esercizio, né in ordine alla superficie utile dei locali sede dell'attività. Potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo igienico-sanitario, antincendio e della sicurezza.

ART.4 Obblighi del titolare

1.1 titolari oltre agli obblighi di legge:

- non possono installare apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali sede dell'attività

autorizzata, nè occupare suolo pubblico prospiciente il locale con impianti di alcun genere;

- devono vietare l'accesso ai locali ai minori di anni 14, se non accompagnati da familiari maggiorenni;
- sono tenuti ad esporre all'interno del locale l'autorizzazione all'esercizio, la tabella dei giochi proibiti vidimata, nonché le tariffe e i regolamenti dei giochi.

2. Si fa' riferimento alle disposizioni di cui ai vigenti Decreti del Ministero delle Economie e delle Finanze per quanto concerne il numero massimo di apparecchi da installare nel locale.

ART. 5 Prescrizioni

1. Oltre agli obblighi ed ai limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, i titolari delle sale gioco o sale VLT, i titolari degli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti ad esporre cartelli informativi sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP, predisposti dal Sistema Sanitario Regionale AUSA con la campagna informativa "Batti il gioco. Puoi".

2. I cartelli informativi devono essere posti in luoghi accessibili al pubblico e visibili da tutte le postazioni di gioco. Un cartello informativo sui rischi correlati al gioco dovrà essere posto anche all'esterno del locale in prossimità dell'ingresso.

3. I cartelli devono avere le dimensioni minime di cm. 21x30. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso gli Uffici comunali.

4. Nel caso i locali adibiti al gioco siano delimitati da superfici vetrate, queste ultime devono essere trasparenti.

ART. 6 Orario di esercizio

1. L'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro autorizzati in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e alle ulteriori norme attuative statali e regionali e dei sistemi di gioco Video Lottery Terminals (V.L.T.) sarà ricompreso nella seguente fascia oraria: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00 di tutti i giorni compresi i festivi.

2. Al di fuori degli orari stabiliti dal Sindaco, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né praticare giochi leciti con vincite in denaro di ogni genere.

ART. 7 Sanzioni

1. Le violazioni all'ordinanza sindacale di determinazione degli orari, che costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, sono punite con le sanzioni stabilite dal TULPS che prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di

sospensione sino a tre mesi dell'attività.

2. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal TULPS, dalla Legge Regione Liguria 30 aprile 2012, n. 17 e da ulteriori disposizioni normative statali e regionali in materia, sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art.7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

3. L'accertamento del rispetto del presente Regolamento e l'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza della Polizia Locale.

4. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

ART. 7 Bis

Entro la scadenza del 31 luglio di ogni anno il Comune di Finale Ligure richiederà all'ASL 2 Savonese e agli uffici competenti una relazione completa sui dati del gioco, al fine di valutare l'effettiva incidenza delle misure adottate e, di conseguenza, valutarne la modifica.